



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
AGENZIA ENTRATE

Coordinamento Regionale Friuli Venezia Giulia

Trieste, sede UILPA in via Ugo Polonio n. 5 - tel. 3476109524 – entrate.fvg@uilpa.it

Al Direttore della DP di Trieste
via mail

pc Al Coordinatore Nazionale
UILPA Agenzia delle Entrate
via mail

Oggetto: confronto sindacale su salute e sicurezza del lavoro - prevenzione stress da lavoro correlato con specifico riferimento alla tollerabilità dei compiti e responsabilità di lavoro - deleghe di firma ai lavoratori e responsabilità di lavoro secondo il proprio inquadramento contrattuale e di posizione organizzativa – adeguata informazione sui rischi connessi all’assegnazione dei compiti e dei ruoli organizzativi.

Le disposizioni di servizio n. 24/2015 del 19/08/2015 e n. 23/2019 del 07/10/2019, precedenti e successive, insieme alle prassi di delega di firma ad esse corrispondenti, lasciano percepire un evidente rischio psicologico, di tollerabilità dei compiti e responsabilità, in danno della salute dei lavoratori, oltre che apparire non conformi alle norme e alla prassi generali degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Nessuna delega di firma su atti amministrativi con valenza esterna all’Agenzia può essere attribuita ai funzionari già assegnatari della medesima istruttoria del procedimento, perché la delega di firma è anche delega della responsabilità del relativo procedimento e la responsabilità del procedimento è attribuibile solo ai responsabili di unità di lavoro, come chiarito con la disposizione della DC del personale, protocollo RU-93756 del 15/06/2016.

A tal riguardo si riporta letteralmente quanto espresso dalla DC del personale:

“In sintesi, pertanto, i Direttori degli uffici periferici, in base alla concreta conoscenza dell’unità organizzativa da loro diretta e delle risorse umane assegnate, nonché in relazione alla complessità e rilevanza, anche economica, dello specifico procedimento

amministrativo, possono valutare se riservare a sé stessi la responsabilità dei procedimenti di cui ritengano opportuna la trattazione personale, oppure designare, quali responsabili dei vari procedimenti, dirigenti o funzionari (POS, POT e titolari di posizioni organizzative e professionali o di posizioni di responsabilità ex art. 17 e 18 del CCNI) preposti alle articolazioni dell'unità organizzativa (uffici, reparto, area, settore, team)''.

Nella DP di Trieste risulta un incomprensibile paradosso, perché si assegnano e rinnovano deleghe di sottoscrizione o liquidazione/definizione degli atti con rilevanza esterna ai funzionari dell'istruttoria, addirittura al personale inquadrato nella II Area, ma non si indicano interPELLI per coprire le posizioni organizzative di capo team, rimaste senza funzionari titolari.

È ancora più incomprensibile che i titolari delle posizioni di capo team sono indicati negli atti come responsabili del procedimento anche oltre il proprio limite monetario di firma, fissato dalle disposizioni organizzative interne. Eppure, la lettura delle predette disposizioni di delega di firma lascia intendere letteralmente che l'intera responsabilità a carico del capo team (dell'atto e quindi del procedimento) è vincolata al tetto monetario di firma. Di conseguenza, se le deleghe di sottoscrizione degli atti con valenza esterna sono vincolate da un limite monetario, a quest'ultimo limite resta vincolata anche la responsabilità del relativo procedimento amministrativo.

Allo stesso modo, non è possibile ignorare l'eccesso amministrativo, che attribuisce al funzionario l'obbligo della sottoscrizione "**diretta**" della denuncia alla Procura della Repubblica, come fissato senza precedenti nell'ordine di servizio n. 24/2015. Un ordine di servizio con un lessico che confonde il lavoratore, perché, in premessa di disposizione, si fa riferimento genericamente a "comportamenti che possono costituire illecito penale", ma subito di seguito viene precisato che "*... tutti i funzionari ... dovranno darne notizia sottoscrivendo direttamente la denuncia stessa mediante compilazione di un format allegato a seconda dell'ipotesi di reato*". Dunque, lasciando ben intendere che la denuncia è riferibile ad una casistica predefinita di elementi ed atti amministrativi (e non certo generici comportamenti), anche se indicati solo tra parentesi: "atto di accertamento, liquidazione, controllo formale". In verità, appaiono confusi i due momenti tipici di responsabilità legate alla formazione del procedimento amministrativo, quello dell'istruttoria e quello della decisione della forma e dei contenuti dell'atto amministrativo. La valutazione cognitiva dell'elemento di illecito penale è ascrivibile, senza ombra di dubbio, al momento

decisionale e dunque risulta inspiegabile la mancanza di una esplicita raccomandazione alla “**diretta**” sottoscrizione da parte del responsabile dell’atto e procedimento amministrativo, per la stessa legittimità giuridica della denuncia.

Ciononostante, è da sottolineare che la summenzionata disposizione di servizio si pone in palese contrasto con le istruzioni operative previste dalla condivisibile circolare n. 154 del 4/8/2000, dell’ex Ministero delle Finanze, con cui furono illustrate le principali novità derivanti dall’introduzione del D.L.vo n. 74/2000 in materia di reati tributari. In particolare, il punto 7 della citata circolare, peraltro non superato dalla successiva prassi, chiarisce l’esigenza che: “...*E’ da ritenere che, in ragione della ripartizione di attribuzioni all’interno degli uffici dell’amministrazione finanziaria, l’obbligo di denuncia e, di conseguenza, le responsabilità penali connesse alla sua eventuale omissione incombono sui funzionari delegati alla firma degli atti impositivi.*”

Il quadro organizzativo che emerge lascia percepire un’evidente fonte di rischio di stress psicologico, di tollerabilità dei compiti e responsabilità di lavoro. Ancor più grave è il fatto che lo stesso Documento di Valutazione Rischi non riporti nessun riferimento all’informazione e formazione sulle responsabilità della firma o della liquidazione di un atto amministrativo, privo della successiva definizione decisoria ad opera di un responsabile del procedimento. Il Documento di Valutazione Rischi manca della descrizione dei rischi legati alle attività nelle quali il momento dell’istruttoria è reso tutt’uno con quello della decisione, come avviene appunto nell’impropria delega di firma ai funzionari. Allo stesso tempo, nel Documento di Valutazione Rischi, non è previsto nessun adeguamento contro il rischio che il lavoratore, lasciato solo nell’istruttoria e decisione dell’atto a sua firma, possa sbagliare l’esito dello stesso. Non è neanche scritto se è stata fornita al lavoratore, insieme alla delega di firma e decisione amministrativa, la giusta informazione circa la misura del rischio e degli adeguamenti per prevenirlo.

Al contrario, il Documento di Valutazione dei Rischi deve fornire al lavoratore l’informazione e la formazione circa i rischi specifici a cui è esposto in relazione all’attività svolta. Allo stesso tempo, l’ordine di servizio di deleghe di firma ai funzionari, deve contenere l’esplicito riferimento alla misura della responsabilità amministrativa attribuita.

Ancora di più, non risulta proposto dal dirigente, in sede di distribuzione del fondo di sede, un riconoscimento monetario per i lavoratori delegati alla firma degli atti, che invece spetta

a chi ricopre le posizioni organizzative e dirigenziali. Una mancanza paradossale considerato che l'attribuzione delle firme poggia sulla seguente letterale motivazione: *“Le deleghe conferite rispondono a specifiche e comprovate ragioni di servizio per il governo della Direzione Provinciale e delle sue articolazioni interne, stante l'impossibilità concreta per il Direttore Provinciale di firmare tutti gli atti emessi dalla Direzione e dalle sue articolazioni. Ciò con riferimento alla numerosità nonché rilevanza e complessità degli stessi, ed alla necessità di emettere gli atti in tempi certi secondo le indicazioni normative, ed in particolare quelle riferibili allo Statuto del Contribuente”*.

È tempo di normalità organizzativa nella DP di Trieste, perché i lavoratori dovranno essere informati dei rischi delle loro mansioni e compiti e dovrà essere specificata formalmente la misura del rischio e della responsabilità legata alla delega di firma, ammesso che l'attribuzione della delega sia sostenuta dalla norma e dalle prassi amministrative.

È necessario dare corso immediato agli interpellati per coprire le posizioni organizzative ex art. 18, perché sono quelle alla base dell'intera funzionalità organizzativa degli Uffici e la mancanza dei capi team aggrava ancora di più i rischi lavorativi, verosimilmente esaspera la normale tollerabilità dei compiti e responsabilità organizzative.

Per quanto precede è richiesto un confronto immediato tra la Direzione dell'Ufficio provinciale e le OO.SS. sui seguenti punti:

- 1) Valutazione di un adeguamento organizzativo che riporti normalità nell'ambito dell'assegnazione e tollerabilità dei compiti e responsabilità organizzative.
- 2) Valutazione delle responsabilità organizzative alla luce della consolidata prassi amministrativa degli uffici dell'Agenzia.
- 3) Adeguamento del documento di valutazione rischi sulla tollerabilità e i rischi di determinati compiti e responsabilità organizzative.
- 4) Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dei compiti e responsabilità di lavoro, anche sui criteri dei controlli interni dell'Audit di conformità.
- 5) Interpello per le posizioni di capo team prive di titolari.

Trieste, 11/10/2019



Sante Giannoccaro Coordinamento UILPA FVG Agenzia Entrate